

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

a) MOSTRE ED ESPOSIZIONI D'ARTE COMPRENSIVO DI TRASPORTO E GIACENZA

b) RISCHIO STATICO

Lotto 2

La presente polizza è stipulata tra

PROVINCIA DI PORDENONE
largo San Giorgio, 12
33170 Pordenone
C.F. – P. I.V.A. 00137050936

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.06.2010
Alle ore 24.00 del :	30.06.2015

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30.06
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E BENI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Beni assicurati ed ubicazioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega (opzionale)
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge
- Art.18 Disposizioni finali

SEZIONE 3/A (MOSTRE ED ESPOSIZIONI D'ARTE): RISCHI COPERTI

- Art. A/1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. A/2 Limiti spaziali e temporali dell'assicurazione
- Art. A/3 Delimitazione del rischio
- Art. A/4 Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia
- Art. A/5 Furto e rapina
- Art. A/6 Deprezzamento
- Art. A/7 Valore assicurabile
- Art. A/8 Obblighi in caso di sinistro
- Art. A/9 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti
- Art. A/10 Esagerazione dolosa del danno
- Art. A/11 Recupero delle cose rubate
- Art. A/12 Modalità di applicazione del contratto
- Art. A/13 Furto commesso dai dipendenti
- Art. A/14 Terremoto
- Art. A/15 Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- Art. A/16 Furto con destrezza
- Art. A/17 Atti di vandalismo, eventi socio-politici
- Art. A/18 Rinuncia alla rivalsa
- Art. A/19 Guasti cagionati dai ladri
- Art. A/20 Variazioni climatiche

SEZIONE 3/B (OGGETTI DELL'ENTE): RISCHI COPERTI

- Art. B/1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. B/2 Furto e rapina

Art. B/3	Esclusioni
Art. B/4	Ubicazione e trasporto delle cose assicurate
Art. B/5	Obblighi in caso di sinistro
Art. B/6	Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti
Art. B/7	Stima accettata
Art. B/8	Limite massimo di indennizzo
Art. B/9	Pagamento dell'indennizzo
Art. B/10	Recupero delle cose rubate
Art. B/11	Deprezzamento
Art. B/12	Furto commesso dai dipendenti
Art. B/13	Terremoto
Art. B/14	Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art. B/15	Furto con destrezza
Art. B/16	Atti di vandalismo, eventi socio-politici
Art. B/17	Mezzi di chiusura dei locali
Art. B/18	Garanzia trasporti
Art. B/19	Rinuncia alla rivalsa
Art. B/20	Guasti cagionati dai ladri
Art. B/21	Opere all'esterno

SEZIONE 4 SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Ubicazioni - somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Riparto di coassicurazione
Art.3	Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI BENI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La Aon Spa, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Restauro :	spese effettuate dall'Assicurato al fine di riportare un Bene Assicurato che ha subito un danno materiale assicurato ai sensi del presente contratto nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Valore commerciale:	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato;
Stima accettata:	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le parti;
Valore dichiarato:	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
Deprezzamento:	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Beni Assicurati (a titolo indicativo e non esaustivo)	Opere ed oggetti d'arte, intendendosi compreso qualunque oggetto che rivesta interesse artistico (es. libri, manoscritti, documenti storici, miniature etc.) nonché oggetti di interesse storico, architettonico, archeologico, scientifico, mobilio di antiquariato, suppellettili varie, armi e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo: a) ceramiche, porcellane, sculture, lampadari, vetri colorati e non, reperti archeologici, mosaici, argenterie, oreficeria, strumenti musicali, orologi, (cosiddette opere fragili), ecc.; b) affreschi, tele, dipinti, pitture, quadri, cornici, pergamene, disegni, stampe, fotografie, materiale di archivi storici, mosaici, statue, sculture in genere, calchi, gessi, cere, mobili d'antiquariato, arazzi, tappeti, tessuti in genere, costumi, cuoi, avori, miniature, ferri battuti, armi, monete, medaglie, modelli in scala, matrici xilografiche, matrici in genere, microscopi, attrezzature scientifiche in genere, ogni altra raccolta scientifica, d'antichità o numismatica, collezione od oggetto d'arte, compresi imballaggi nuovi allestiti per trasporto di particolari opere (cosiddette opere non fragili), ecc...

Art.2 – Beni assicurati ed Ubicazioni

La Società tiene indenne il Contraente/Assicurato per i danni e le perdite materiali e dirette, conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi previsti in polizza, subiti dalle opere e dagli oggetti d'arte assicurati così come di seguito individuati:

Sezione A – (Mostre ed esposizioni temporanee) Beni assicurati di proprietà di terzi temporaneamente ospitati in locali e/o spazi espositivi del Contraente/Assicurato e o altri soggetti nel contesto di mostre, esposizioni, iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere dal Contraente stesso organizzate e/o patrocinate.

Le sedi espositive dovranno essere comunicate anticipatamente alla Società.

Sezione B – (Patrimonio dell'Ente e o di terzi) Beni assicurati di proprietà dell'Ente Contraente/Assicurato e/o di terzi, continuativamente ospitati in locali o spazi di proprietà e/o conduzione del Contraente/Assicurato o di altri Enti.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione

proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria su preventivi annui denunciati dal Contraente.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 90 giorni dalla scadenza del contratto, per la sezione A) il valore consuntivo delle opere oggetto di mostre assicurate, quale risulta dai documenti del Contraente, che lo stesso si impegna, su richiesta, a mettere a disposizione degli incaricati della Società. Per la sezione B) il calcolo della regolazione verrà effettuato direttamente dalla Società sulla base delle comunicazioni di inclusione/esclusione effettuate dall'Assicurato durante l'annualità assicurativa.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'appendice di regolazione ritenuta corretta, emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società, entro 30 giorni dall'efficacia del recesso, rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri, presenti e futuri, stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero sinistri denunciati;
- b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
- d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura stabilita nella disciplina di gara.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con AON S.p.A., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Disposizioni Finali

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del contratto.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 - A (MOSTRE ED ESPOSIZIONI D'ARTE) - RISCHI COPERTI

Art. A/1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata in base alle Condizioni Generali dei Capitolati, in quanto applicabili caso per caso in relazione ai mezzi di trasporto impiegati, della Polizza Italiana di assicurazione per merci trasportate a mezzo autocarro, della Polizza Italiana di assicurazione per merci trasportate a mezzo ferrovia o posta, della Polizza italiana di assicurazione marittima sopra merci e della Polizza di assicurazione delle merci spedite per via aerea. Le norme che seguono prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni generali dei vari capitolati avanti menzionati.

Art. A/2 – Limiti spaziali e temporali dell'assicurazione

La presente assicurazione si intende prestata da "chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere quivi imballate per il trasporto indicato alla sede della mostra. L'assicurazione continua senza interruzione durante il viaggio, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei locali d'esposizione e per ogni eventuale proroga che dovrà essere comunicata all'assicuratore per il pagamento del relativo sovrappremio.

La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere quivi nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio, fino alle rispettive località di provenienza, al disimballaggio ed al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti di origine. Le operazioni di cui sopra e, in particolare quelle di rimozione e di imballaggio, verranno effettuate anche da personale adeguatamente istruito, non specializzato. Salvo patto contrario la garanzia non comprende i danni e le perdite che colpiscono le opere assicurate durante la loro esposizione in mostra all'aperto.

Art. A/3 - Delimitazione del Rischio

I) Rischi Assicurati

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti, comprese le spese di restauro e deprezzamento, che possono subire le opere assicurate durante la validità della presente polizza salvo quanto disposto dal paragrafo II (Rischi Esclusi)

II) Rischi Esclusi

Sono espressamente esclusi le perdite ed i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o rappresentanti o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali della mostra;
- b) furto con destrezza;
- c) mancanza di cose assicurate rilevata soltanto a fine della mostra attraverso l'inventario;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- e) influenza di temperatura, di umidità ed in genere di clima;
- f) vizio proprio e qualità insite delle opere assicurate; screpolature preesistenti e cadute di colore conseguenti;
- g) lavori di restauro, di manutenzione o di pulitura straordinaria, salvo che non siano ordinati dalla Società a seguito di un sinistro;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe od altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- k) cattura, sequestro, arresto, disposizioni restrittive, interdizioni di commercio, blocco, detenzione e loro conseguenze e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- l) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà di lavoro, tumulti o sommosse civili;
- m) atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; atti di vandalismo, boicottaggio e sabotaggio.

Sono, infine, escluse le rotture di eventuali vetri di protezione delle opere assicurate, mentre è compreso il danno arrecato alle opere stesse dalle predette rotture.

Art. A/4 - Condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia

A) Durante il **trasporto**, la garanzia comprende i danni alle opere assicurate durante le operazioni di carico, scarico e trasporto a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;

- che l'imballaggio sia adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrate interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi da serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere,
- nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive climatizzate e pressurizzate.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

A parziale deroga di quanto precede la garanzia trasporti è operante in forma automatica per trasporti delle cose assicurate effettuati da dipendenti e/o incaricati del Contraente con l'uso di automezzi del Contraente o dei dipendenti o degli incaricati autorizzati anche nel caso in cui il trasferimento presso terzi delle opere assicurate sia dovuto a manutenzione, restauro o ripristino.

B) Durante la **giacenza, l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia furto che:**

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;
- esista e sia funzionante impianto d'allarme antintrusione e del relativo sistema di segnalazione in ogni sede espositiva;
- non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro.

La Società ha diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.A/5 – Furto e rapina

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione vale altresì in caso di rapina quand'anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. A/6 - Deprezzamento

In caso di danno materiale parziale all'opera assicurata, indennizzabile a sensi di polizza, la Società risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del relativo deprezzamento. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà anche l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. A/7 - Valore Assicurabile

Il valore assicurabile è quello per cui l'Assicurato trovasi realmente esposto. L'indicazione da parte del Contraente del valore degli autori delle opere di cui agli elenchi non implica riconoscimento di autenticità delle medesime da parte dell'Assicuratore. In caso di danno indennizzabile a termine della presente polizza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.1907 (assicurazione parziale), 1908 (valore della cosa assicurata), 1909 (assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) del Codice Civile. Qualora l'opera non venisse riconosciuta autentica, si farà luogo alla restituzione del premio - al netto dell'imposta - in proporzione al rapporto fra valore assicurabile e valore assicurato.

Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da esperto in opere d'arte il valore riportato nella polizza si intende il valore dell'opera al momento del sinistro, tale stima s'intende accettata tra le parti così come previsto dall'Art.1906 del Codice Civile.

Art. A/8 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza, notifica scritta del sinistro alla Società a mezzo raccomandata, telegramma o telex o telefax. Qualora si trattasse di furto, rapina o di perdita, il termine di denuncia viene ridotto a 3 giorni;
- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di Polizia del luogo entro le 24 ore successive al momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'accaduto;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco delle opere perdute, distrutte o danneggiate, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ed indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

Art. A/9 – Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti

I) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà. L'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli a termini di polizza.

II) Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro, accertare l'autenticità delle opere;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.A/8 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al comma III del presente articolo.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma I, lett. b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

III) Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

IV) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. A/10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. A/11 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto o della rapina.

Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. A/12 - Modalità di applicazione del Contratto

La notifica del rischi deve essere effettuata alla Società o al Broker a mezzo lettera raccomandata, telex o telefax, da inviarsi prima dell'inizio di ogni singola mostra. La garanzia per le singole esposizioni decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella richiesta di copertura. Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) la descrizione delle opere (autore, titolo dell'opera ed in mancanza descrizione del soggetto raffigurato dimensioni e tecnica) e la relativa somma da assicurare, l'eventuale esistenza di perizia con indicazione del perito che ha redatto il documento;
- b) il/i vettore/i per il trasporto delle opere;
- c) la data di consegna e le località di partenza e di arrivo delle opere;
- d) modalità del trasporto delle opere e valore dichiarato;
- e) data di inizio e termine della mostra.

Art. A/13 – Furto commesso dai dipendenti

La Società presta la propria garanzia contro i furti, avvenuti nei modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- A) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- B) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. A/14 – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle opere assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato con deduzione di una franchigia di €. 5.000,00.= che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato.

Art. A/15 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde anche dei danni agli enti assicurati cagionati da inondazioni, alluvioni allagamenti. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di importo pari a €.

5.000,00.= In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'evento medesimo, somma maggiore del 50% del valore globalmente assicurato.

Art. A/16 – Furto con destrezza

A parziale deroga della corrispettiva esclusione la garanzia è estesa al furto con destrezza, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico a condizione che in ogni locale espositivo vi sia almeno una persona di sorveglianza o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale preposto alla funzione.

Art. A/17 – Atti di vandalismo, eventi socio-politici

A parziale deroga della corrispettiva Esclusione, la garanzia è estesa ai danni ed alle perdite derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici, atti di vandalismo, boicottaggio, sabotaggio, anche se non se ne conosce l'autore. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato con deduzione di una franchigia di €. 1.000,00.= che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato.

Art. A/18 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dei vettori, dei vettori terrestri ed imballatori, salvo il caso di dolo, nonché nei confronti del Contraente, dei suoi dipendenti, degli addetti alla sorveglianza e di tutti i soggetti che collaborino con il Contraente.

Art. A/19 – Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione comprende, fino al limite di €. 10.000,00.= per sinistro, i guasti cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina, ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi e agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme ecc.

Art. A/20 – Variazioni climatiche

A parziale deroga dell'art. A/3 – delimitazione del rischio, sezione II) Rischi esclusi, la garanzia è estesa alle perdite e ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purchè conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

SEZIONE 3 - B (OGGETTI DELL'ENTE) - RISCHI COPERTI

Art. B/1 - Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di restauro e deprezzamento, a seguito di eventi che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate.

Art. B/2 - Furto e rapina

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di

commetterlo.

L'assicurazione vale altresì in caso di rapina quand'anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. B/3 – Esclusioni: Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) cornici e vetri protettivi dei quadri, salvo quanto diversamente precisato in polizza;
 - b) i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione - salvo quelli derivanti da incendio, guasto degli impianti, combustione, bruciature, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico - umidità dell'aria;
 - c) i danni causati da cattivo stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
 - d) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
 - e) i danni o deterioramenti di qualsiasi oggetto assicurato aventi la loro diretta origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con metodologie non idonee;
 - f) i danni determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché delle persone cui sono affidati od hanno in custodia gli oggetti assicurati;
 - g) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere riscontrati in sede di inventario.
- La Società non indennizza inoltre i danni:
- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
 - 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane e valanghe;
- a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui ai punti 1),2),3).

Art. B/4 – Ubicazioni e trasporto delle cose assicurate

L'assicurazione vale esclusivamente per le ubicazioni specificate nella scheda di polizza di cui alla sezione 4, art. 1. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società, salvo quanto diversamente previsto e disciplinato in polizza. Tuttavia, se entro 15 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione. Si intendono altresì assicurate (anche per la garanzia Trasporto) anche altre sedi occasionali tra le quali anche i laboratori di manutenzione, ripristino e restauro utilizzati dal Contraente per operazioni di manutenzione/restauro delle proprie cose assicurate, purchè tali operazioni avvengano in strutture aventi adeguate caratteristiche costruttive, di sicurezza e di protezione.

Art. B/5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza, notifica scritta del sinistro alla Società a mezzo raccomandata, telegramma o telex o telefax. Qualora si trattasse di furto, rapina o di perdita, il termine di denuncia viene ridotto a 3 giorni;
- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di Polizia del luogo entro le 24 ore successive al momento in cui egli è venuto a conoscenza dell'accaduto;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco delle opere perdute, distrutte o danneggiate, la natura e l'importo approssimativo dei danni;

- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ed indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

Art. B/6 - Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei periti

I) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà. L'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli a termini di polizza.

II) Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro, accertare l'autenticità delle opere;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.B/5 della presente Sezione.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al comma III del presente articolo.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma I, lett. b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

III) Determinazione dell'indennizzo.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. B/7 - Stima accettata

Si prende atto che l'elenco analitico delle cose assicurate, che fa parte integrante della presente polizza, assume la qualifica di stima accettata. Qualora in seguito ad una mostra o esposizione, una cosa assicurata ed elencata venga rivalutata o deprezzata da parte di almeno tre esperti, per "stima accettata" si intenderà il valore attribuito da detti esperti. Il maggiore o minor premio relativo alla variazione di valore verrà regolato entro 90 giorni dalla ricorrenza annuale del premio mediante emissione di relativa appendice. Il premio per l'annualità in corso al momento del verificarsi della variazione verrà calcolato convenzionalmente al 50% dell'aumento o della diminuzione su base annua.

Art. B/8 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C. C. , per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha il diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

Art. B/9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. B/10 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto o della rapina.

Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni a quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. B/11 - Deprezzamento

In caso di danno materiale parziale alla cosa assicurata , indennizzabile a sensi di polizza, la Società risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento della cosa. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà anche l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. B/12 – Furto commesso dai dipendenti

A parziale deroga dell'art. B/3 - Esclusioni la Società presta la propria garanzia contro i furti, avvenuti nei

modi previsti dal contratto, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e concorso del dipendente, e sempreché si verifichino le seguenti circostanze.-

- A) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- B) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. B/13 – Terremoto

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle opere assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato con deduzione di una franchigia di €. 5.000,00.= che rimarrà a carico della Contraente.

Art. B/14 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde anche dei danni agli enti assicurati cagionati da inondazioni, alluvioni allagamenti. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di importo pari a €. 5.000,00.= In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'evento medesimo, somma maggiore del 50% del valore globalmente assicurato.

Art. B/15 – Furto con destrezza

La Società si obbliga ad indennizzare il furto con destrezza, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico a condizione che in ogni locale espositivo vi sia almeno una persona di sorveglianza o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale preposto alla funzione.

Art. B/16 – Atti di vandalismo, eventi socio-politici

La garanzia è estesa ai danni ed alle perdite derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici, atti di vandalismo, boicottaggio, sabotaggio, anche se non se ne conosce l'autore. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore del 70% del valore globalmente assicurato con deduzione di una franchigia di €. 1.000,00.= che rimarrà a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. B/17 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;
- esista e sia funzionante impianto d'allarme antintrusione e del relativo sistema di segnalazione in ogni sede espositiva;
- non sia permesso ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate;

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro.

La Società ha diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. B/18 - Garanzia trasporti

Durante il trasporto, la garanzia comprende i danni alle cose assicurate durante le operazioni di carico, scarico e trasporto a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia adeguato alla natura delle cose in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrate interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi da serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere,
- nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive climatizzate e pressurizzate.

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

A parziale deroga di quanto precede la garanzia trasporti è operante in forma automatica per trasporti delle cose assicurate effettuati da dipendenti e/o incaricati del Contraente con l'uso di automezzi del Contraente o dei dipendenti o degli incaricati autorizzati, anche nel caso in cui il trasferimento presso terzi delle opere assicurate sia dovuto a manutenzione, restauro o ripristino. Si intendono equiparati al trasporto anche tutti gli spostamenti e i trasferimenti di opere assicurate tra le varie ubicazioni del rischio indicate.

Art. B/19 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dei vettori, dei vettori terrestri ed imballatori, salvo il caso di dolo, nonché nei confronti del Contraente, dei suoi dipendenti, degli addetti alla sorveglianza e di tutti i soggetti che collaborino con il Contraente.

Art. B/20 – Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione comprende, fino al limite di €. 10.000,00.= per sinistro, i guasti cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina, ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi e agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme ecc.

Art. B/21 – Opere all'esterno

Per le opere di cui al presente articolo s'intendono prestate le sole garanzie incendio, furto ed atti vandalici previa deduzione di una franchigia fissa di:

- € 500,00 per singola opera/evento relativamente a sinistri incendio, furto;
- € 1.000,00 per singola opera/evento relativamente a sinistri di atti vandalici;

Di seguito viene fornita una breve scheda identificativa delle opere di che trattasi:

- n. 1 opera scultorea in ferro "Forme sovrapposte" di Giovanni Zavagno, posta all'ingresso della sede del Provveditorato Agli Studi di Pordenone (valore € 12.000,00);
- n. 1 opera scultorea Minio e ferro dipinto di Dino Basaldella, posta all'ingresso dell'ITIS "J. F. Kennedy" di Pordenone (valore € 15.000,00)
- n. 1 opera scultorea "Grande libro illustrato" di Gianmaria Potenza, ubicata nella corte interna della sede Provinciale (valore € 141.000,00);

- n. 1 opera musiva "Pazyryk" posta all'ingresso della sede Provinciale (valore € 48.000,00);
- n. 1 opera scultorea "Le spire del tempo" di Marzia Truant, posta all'ingresso della sede Provinciale (valore € 10.000,00)

SEZIONE 4 - UBICAZIONE - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Ubicazione - somme assicurate e calcolo del premio

In Provincia di Pordenone, in ubicazioni varie, locali a qualunque titolo detenuti dal Contraente/Assicurato o da altri Enti, in fabbricati elevati a più piani fuori terra, con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto in materiali combustibili, si assicura:

Sezione A – (Mostre ed esposizioni temporanee) Opere ed Oggetti d'arte (vedi definizione beni assicurati) di proprietà di terzi temporaneamente ospitate in locali e/o spazi espositivi del Contraente/Assicurato nel contesto di mostre, esposizioni, iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere dallo stesso organizzate e/o patrocinate presso gli spazi espositivi ed i locali in genere detenuti a qualunque titolo dall'Ente o da altri Enti.

Eventuali altre sedi espositive dovranno essere comunicate anticipatamente alla Società.

Sezione B – (Patrimonio artistico dell'Ente e/o di terzi) Opere ed oggetti d'arte (vedi definizione beni assicurati) di proprietà dell'Ente e o di terzi, continuativamente ospitate in locali presso gli spazi espositivi ed i locali in genere detenuti a qualunque titolo dall'Ente o da altri Enti.

SEZIONE A Mostre ed esposizioni temporanee	Somme assicurate	Tasso lordo per mostra	Premio lordo
Beni assicurati (valore complessivamente preventivato €. 600.000,00 annuo)	€. 500.000,00.= per singola mostra/ esposizione €. 150.000,00.= per singola opera d'arte	=====	=====
SEZIONE B Somme assicurate con stima accettata	Limite per singola opera	Tasso lordo	Premio lordo
€. 647.135,00 Beni assicurati Si precisa che su questi beni assicurati, ai sensi della vigente legislazione, non viene applicata imposta sull'assicurazione	€. 200.000,00		
SEZIONE C Somme assicurate con stima accettata	Limite per singola opera	Tasso lordo	Premio lordo
€ 226.000,00 Opere all'esterno Si precisa che su questi beni assicurati, ai sensi della vigente legislazione, non viene applicata imposta sull'assicurazione	€ 200.000,00		

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	.	=
Imposte (*) Con esclusione dei beni assicurati alle sez. B, sez. C	€	.	=
Premio annuo lordo	€	.	=

Art.2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Fac-Simile - Attivazione della Copertura per "Mostre ed Esposizioni Temporanee"

NOME DELL'ESPOSIZIONE			
LUOGO DELL'ESPOSIZIONE, COMPLETO DI INDIRIZZO			
MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ESISTE IMPIANTO DI ALLARME ▪ E' COLLEGATO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA ▪ E' PREVISTO UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO ▪ ESISTE IMPIANTO ANTINCENDIO 	SI / NO	SI / NO
DURATA DELL'ESPOSIZIONE			
DURATA DELLA COPERTURA	ORE 24 DEL / ORE 24 DEL		
MODALITÀ DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)			
NOMINATIVO TRASPORTATORE			
SOMMA ASSICURATA			
LISTA OPERE	COME SEGUE		

Lista Opere

Autore	Titolo opera	Tecnica / Materiali	Dimensioni	Valore	Proprietario (completo di indirizzo)	Indirizzo ritiro e riconsegna opere (se diverso da indirizzo proprietario)

(Luogo e data)

.....